

Bruxelles, 4 giugno 2025
(OR. en)

9752/1/25
REV 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0159(NLE)

ECOFIN 653
UEM 189
EIB
ECB

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.:	COM(2025) 301 final/2
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Bulgaria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 301 final/2.

All.: COM(2025) 301 final/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2025
COM(2025) 301 final/2
DOWNGRADED ON 4.6.2025

2025/0159 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro
in Bulgaria**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 4 giugno 2025 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta indica che la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per adottare l'euro e che la deroga del paese è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Bulgaria.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾ ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte della zona euro con la prima ondata e in Grecia⁽²⁾. Tale regolamento è stato modificato dai seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 2169/2005, allo scopo di preparare i futuri allargamenti della zona euro;
- regolamento (CE) n. 1647/2006, allo scopo di includere la Slovenia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2007);
- regolamento (CE) n. 835/2007, allo scopo di includere Cipro (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);
- regolamento (CE) n. 836/2007, allo scopo di includere Malta (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);
- regolamento (CE) n. 693/2008, allo scopo di includere la Slovacchia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2009);
- regolamento (UE) n. 670/2010, allo scopo di includere l'Estonia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2011);
- regolamento (UE) n. 678/2013, allo scopo di includere la Lettonia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2014);
- regolamento (UE) n. 827/2014, allo scopo di includere la Lituania (che ha adottato l'euro nel gennaio 2015);
- regolamento (UE) 2022/1207, allo scopo di includere la Croazia (che ha adottato l'euro nel gennaio 2023).

Affinché anche la Bulgaria possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in quest'ultimo atto un riferimento a questo Stato membro. La presente proposta contiene le necessarie modifiche del citato regolamento.

Il piano nazionale di passaggio all'euro della Bulgaria specifica che l'adozione dell'euro come moneta bulgara dovrebbe coincidere con l'introduzione nel paese delle banconote e delle monete in euro.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario (nel seguito "CEF") e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni specificamente rilevanti per la preparazione di una futura adesione alla zona euro (comprese le politiche del tasso di cambio).

Gli sviluppi economici nella zona euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione attraverso le diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (nello specifico ai sensi dell'articolo 121 TFUE), e nell'ambito del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi regolarmente condotti dalla Commissione, sia per un paese determinato che per l'insieme della zona (in particolare previsioni, pubblicazioni periodiche e contributi per il CEF e l'ECOFIN/Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e con le precedenti prassi, non si ritiene necessaria alcuna valutazione formale dell'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, TFUE, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, TFUE.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

La presente iniziativa si limita a quanto necessario per conseguire il suo obiettivo e rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato per modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1. Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e dell'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato del regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante.

A norma dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un periodo di "abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto né nel caso degli undici Stati membri che hanno adottato l'euro il 1° gennaio 1999 né della Grecia che l'ha adottato il 1° gennaio 2001.

Nel caso di Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e Croazia le date di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1° gennaio 2007 per la Slovenia, 1° gennaio 2008 per Cipro e Malta, 1° gennaio 2009 per la Slovacchia, 1° gennaio 2011 per l'Estonia, 1° gennaio 2014 per la Lettonia, 1° gennaio 2015 per la Lituania e 1° gennaio 2023 per la Croazia). Questi paesi hanno scelto tuttavia di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

Anche il piano di passaggio all'euro della Bulgaria indica la stessa data per l'adozione dell'euro e la sostituzione del denaro liquido (1° gennaio 2026) e questo Stato ha scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

L'articolo aggiunge la Bulgaria e i relativi dati, che si riportano di seguito, alla tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, secondo l'ordine protocollare.

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
"Bulgaria	1° gennaio 2026	1° gennaio 2026	No

5.2. Articolo 2

L'articolo fissa al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria, ossia la stessa data di abolizione della deroga e di entrata in vigore del tasso di conversione del lev bulgaro.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio⁽⁴⁾ prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.
- (2) A norma dell'articolo 5 dell'atto di adesione del 2005⁽⁵⁾, la Bulgaria partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dalla data di adesione quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, del trattato.
- (3) A norma della decisione (UE) 2025/... del Consiglio⁽⁶⁾, la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga riguardante la Bulgaria è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- (4) Per l'introduzione dell'euro in Bulgaria occorre estendere ad essa le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.
- (5) Il piano di passaggio all'euro della Bulgaria specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. È pertanto opportuno che la data di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro liquido sia il 1° gennaio 2026. È opportuno che il periodo di "abbandono graduale" non si applichi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

⁽³⁾ Parere del [...] [...] [...].

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2025/... del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria il 1° gennaio 2026.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è inserita la voce seguente tra la voce relativa al Belgio e la voce relativa alla Germania:

"Bulgaria	1° gennaio 2026	1° gennaio 2026	No".
-----------	-----------------	-----------------	------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*